



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

COPIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023 LIMITATAMENTE ALLA RISORSE STABILI E A QUELLE VARIABILI NON DISCREZIONALI EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CONTESTUALE QUANTIFICAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO COMPLESSIVO DELL'ANNO 2023 DEL PERSONALE DIPENDENTE, AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75/2017.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01.07.2022 ad oggetto “Nomina della Rag. Mirella Castiglieri a posizione organizzativa dell'area amministrativo-finanziaria-sociale.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.06.2023 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2024-2025”, esecutiva nelle forme di legge;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2023, esecutiva nelle forme di legge, ad oggetto “Approvazione Rendiconto di Gestione anno 2022 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 126/2014, Conto di Bilancio e Stato Patrimoniale esercizio 2022 secondo il D. M. 14 ottobre 2021”;
- Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2023, esecutiva nelle forme di legge, ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione super semplificato 2023-2024-2025 e Nota di Aggiornamento”;
- Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2023, esecutiva nelle forme di legge, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2024/2025 e relativi allegati”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 08.05.2019, esecutiva nelle forme di legge, ad oggetto “Approvazione Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa retribuzione e per la determinazione della retribuzione di risultato – CCNL 2105.2018”;

EVIDENZIATO che:

- La contrattazione collettiva nazionale di lavoro vigente prevede, per l'erogazione del trattamento accessorio a livello ente, la costituzione e la gestione di un Fondo per le Risorse Decentrate;
- La contrattazione collettiva integrativa, a livello di Ente, è legittimata, in via generale ed in virtù della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, a disporre relativamente alla destinazione delle risorse del citato fondo (art. 40, comma 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001);
- Le pubbliche amministrazioni non possono, in ogni caso, sottoscrivere, in sede integrativa, contratti collettivi in contrasto con i vincoli o con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (art. 40, comma 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001);

RICORDATO che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, del personale non dirigente, per il triennio 2019-2021;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023, relativamente alle risorse stabili e a quelle variabili privi di discrezionalità;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale al comma 2 tra l'altro dispone: "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livelli dirigenziali, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

DATO ATTO che l'attività di costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate è atto gestionale, non soggetto a confronto o a contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e del citato CCNL;

FATTO presente che la quantificazione delle risorse del Fondo Risorse Decentrate è attualmente compiutamente disciplinata dall'art. 79, del CCNL 2019/2021, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione";

EVIDENZIATO che il Fondo Risorse Decentrate è costituito, in primis, ai sensi dell'articolo 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2019/2021, da risorse stabili ed in particolare:

- Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettera c), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 1 art. 79) quantificate in € 25.745,35, (importo unico consolidato anno 2017) ed € 89,96 (retribuzione individuale di anzianità annua non più corrisposta al personale cessato), soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per un totale di € 25.835,31;
- Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lettera a) del CCNL 2016/2018 per € 665,60 (lett. a comma 1 art. 79) e lettera b) del CCNL 2016/2018 per € 665,34 (c.d. differenziali) non soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016/2018 (e come confermato dalla Corte dei Conti, con delibera n. 19/SEZ.AUT/2018/QMIG);
- Un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL Comparto Funzioni Locali, in servizio alla data del 31.12.2021 (lett. b comma 1 art. 79), che, per l'anno 2023, ammonta a € 676,00 (n. 8 dipendenti al 31.12.2018), non soggetto alle

- limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
- Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (lett. c comma 1 art. 79). Nessuna previsione per l'anno 2023;
 - Un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 2019/2021, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (lett. d comma 1 art. 79). L'importo è quantificato in complessivi € 670.80 (c.d. differenziali) non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;
 - A decorrere dal 1° aprile 2023, una quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (comma 1-bis art. 79). L'importo è quantificato in complessivi € 144.25, non soggetto alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

EVIDENZIATO, altresì, che il Fondo Risorse Decentrate è costituito anche, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3, del CCNL 2019/2021, da risorse variabili che, relativamente ad alcune voci, hanno carattere non discrezionale. In particolare:

- Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lettera d), del CCNL 2016/2018 (lett. a comma 2 art. 79), quantificate in € 5,01, quali retribuzione individuale di anzianità in frazione d'anno non più corrisposta al personale cessato nell'anno 2022, soggette alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- Con riferimento a quanto previsto dalla lett. b) comma 1 dell'art. 79, così come sancito dalla medesima lettera al secondo capoverso, dato che il relativo incremento decorre retroattivamente dal 01.01.2021, si applica quanto previsto al comma 5, del medesimo articolo, che espressamente dispone "Le quota relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (...omissis...) sono computate, quali risorse variabili una tantum, nel Fondo relativo al 2023. (...omissis...)". La relativa somma è quantificata in € 1.352,00, pari a € 676,00 per ciascuna delle annualità, e non è soggetta alle limitazioni di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ex art. 79 comma 6 del CCNL 2019/2021;

DATO ATTO che, con riferimento alle risorse variabili aventi carattere di discrezionalità, di cui al citato articolo 79, commi 2 (esclusa la lett. A) e 3, del CCNL 2019/2021, la relativa quantificazione, e l'eventuale inserimento nel Fondo Risorse Decentrate, verrà effettuata con specifica deliberazione della Giunta Comunale, tenuta ad esprimersi in merito nel limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 7/2017;

RICHIAMATO l'art. 11-bis del D. L. n. 135 del 14.12.2018 convertito nella L. n. 12 del 11.02.2019 relativo al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa del CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali (utilizzo capacità assunzionale);

RITENUTO necessario, pertanto, costituire il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2023, per la parte relativa alle risorse stabili e per quella relativa alle risorse variabili non discrezionali, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, il cui ammontare complessivo è pari a € 30.014,31, come analiticamente risultante dall'allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che qui si riassume:

- € 25.835,31 a titolo di risorse stabili soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- € 2.821,99 a titolo di risorse NON soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- € 5,01 a titolo di risorse variabili, non discrezionali, soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (RIA, in frazione d'anno, dei cessati nel corso dell'anno 2022);
- € 1.352,00 a titolo di risorse variabili, non discrezionali, NON soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (comma 1 lett. b e comma 5 art. 79 CCNL 2019/2021);

ATTESO che, più specificatamente, **ai fini del rispetto del limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017** (comparazione con i dati del trattamento accessorio dell'anno 2016):

1. Gli importi dei Fondi Risorse Decentrate del 2016 e del 2023 sono i seguenti:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023
Risorse stabili	25.685,42	25.835,31
Risorse variabili	4.000,00	5,01
Totale Fondo Risorse Decentrate	29.685,42	25.840,32

2. Oltre all'importo di cui al precedente punto 1., occorre considerare anche gli importi relativi alle risorse destinate, nell'anno 2023, al finanziamento delle posizioni organizzative per € 18.665,00 di cui 2.655,00 art. 11 bis c. 2 D.L. 135/2018 – incremento P.O. con rinuncia a spazi assunzionali, nonché quelli per remunerare il lavoro straordinario pari ad € 4.500,00;

3. Conseguentemente gli importi complessivi sono i seguenti:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023
Fondo Risorse Decentrate	29.685,42	25.840,32
Risorse Posizioni Organizzative	15.902,05	16.000,00
Risorse Lavoro straordinario	4.500,00	4.500,00
Totale trattamento accessorio	50.087,47	46.340,32
Accessorio segretario comunale (per verifica limite) – istruzioni conto annuale 2020 e 2021)	3.705,00	3.705,00
Totale per confronto limite 2016-2023	53.792,47	50.045,32
Saldo - differenza fra 2016 e 2023		3.747,15

EVIDENZIATO, ancora, che anche le risorse del Fondo Risorse Decentrate, in quanto spesa di personale, rientrano tra le spese soggette a contenimento ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE:

- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 02 maggio 2012 relativa al Conto Annuale 2011, n. 21 del 26 aprile 2013 relativa al Conto Annuale 2012, ed in particolare le sezioni dedicate al “Monitoraggio della contrattazione integrativa” in ordine agli istituti soggetti e non soggetti (pertanto da considerare o meno) al vincolo del rispetto dell'art. 9, comma 2-bis del D.L.n. 78/2010 e conseguentemente anche al vincolo del rispetto dell'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 15 giugno 2020 relativa al Conto Annuale 2019 in merito al limite anno 2016;

- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 28 giugno 2021 relativa al Conto Annuale 2020 in merito al limite anno 2016 del Fondo accessorio dei Segretari Comunali;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 10.06.2022 relativa al Conto Annuale 2021 in merito al limite anno 2016 del Fondo accessorio dei Segretari Comunali, che ha modificato il calcolo del Fondo accessorio dei Segretari Comunali, rispetto all'interpretazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato riferita al Conto Annuale 2021;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. n. 58 del 28.6.2019, che stabilisce "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."; - il decreto ministeriale del 17/3/2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27/4/2020, e avente validità dal 20/4/2020, attuativo del succitato D.L., che nelle premesse sancisce "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 12454 del 15/01/2021 con la quale è stato chiarito che "la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze: 1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera); 2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.). La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto. La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: "Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite". Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto. Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che

accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.”;

DATO ATTO che:

- il personale in servizio al 31.12.2018, è pari n. 7,22;
- la quota pro-capite delle risorse 2018, considerando tutto il personale in servizio al 31.12.2018 era pari a € 3.990,35 quota fondo e € 2.202,50 quota P.O.;
- il personale in servizio a tempo indeterminato nell'anno 2023 è pari a n. 5,00 dipendenti;
- ne deriva che per l'anno 2023, non viene effettuato alcun incremento del trattamento accessorio del personale dipendente (fondo risorse decentrate e risorse per le posizioni organizzative), di cui all'art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019, essendo il personale a tempo indeterminato dell'anno 2023 inferiore al medesimo dato riferito al 31.12.2018;

ATTESO quindi che la costituzione del fondo operata con il presente provvedimento rispetta tutte le disposizioni normative e contrattuali vigenti ed è compatibile con le disposizioni sul contenimento della spesa di personale di cui al citato art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;

CONSIDERATO che l'Ente:

- ha rispettato le regole di finanza pubblica per gli enti locali nell'anno 2022 (risultato di competenza non negativo);
- nell'anno 2022 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di costituire il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2023, comprendente le risorse stabili e le risorse variabili non discrezionali di cui all'art. 79 del CCNL 2019/2021, come analiticamente riportato nelle premesse, il cui ammontare complessivo è pari a € **30.014,31**, come analiticamente risultante dall'allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che di seguito si riporta in forma sintetica:
 - € **25.835,31** a titolo di risorse stabili soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
 - € **2.821,99** a titolo di risorse NON soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
 - € **5,01** a titolo di risorse variabili, non discrezionali, soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (RIA, in frazione d'anno, dei cessati nel corso dell'anno 2022);

- **€ 1.352,00** a titolo di risorse variabili, non discrezionali, NON soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (comma 1 lett. b e comma 5 art. 79 CCNL 2019/2021);

- 2) Di dare atto che, più specificatamente, **ai fini del rispetto del limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017** (comparazione con i dati del trattamento accessorio dell'anno 2016):

1. Gli importi dei Fondi Risorse Decentrate del 2016 e del 2023 sono i seguenti:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023
Risorse stabili	25.685,42	25.835,31
Risorse variabili	4.000,00	5,01
Totale Fondo Risorse Decentrate	29.685,42	25.840,32

2. Oltre all'importo di cui al precedente punto 1., occorre considerare anche gli importi relativi alle risorse destinate, nell'anno 2023, al finanziamento delle posizioni organizzative per € 18.665,00 di cui 2.655,00 art. 11 bis c. 2 D.L. 135/2018 – incremento P.O. con rinuncia a spazi assunzionali, nonché quelli per remunerare il lavoro straordinario pari ad € 4.500,00;

3. Conseguentemente gli importi complessivi sono i seguenti:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023
Fondo Risorse Decentrate	29.685,42	25.840,32
Risorse Posizioni Organizzative	15.902,05	16.000,00
Risorse Lavoro straordinario	4.500,00	4.500,00
Totale trattamento accessorio	50.087,47	46.340,32
Accessorio segretario comunale (per verifica limite) – istruzioni conto annuale 2020 e 2021)	3.705,00	3.705,00
Totale per confronto limite 2016-2023	53.792,47	50.045,32
Saldo - differenza fra 2016 e 2023		3.747,15

- 3) Di dare atto che l'importo complessivo di € 50.045,32 grava sui corrispondenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023, afferenti al Fondo Risorse Decentrate, alle Risorse per le Posizioni Organizzative (retribuzione di posizione e di risultato), al lavoro straordinari e ai capitoli relativi al pagamento delle retribuzioni, nei quali è assicurata la copertura finanziaria;
- 4) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme da destinare alla premialità, mediante costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo per l'anno 2023;
- 5) Di dare atto che, con riferimento alle risorse variabili aventi carattere di discrezionalità, di cui al citato articolo 79, commi 2 (esclusa la lettera a) e 3, del CCNL 2019/2021, la relativa quantificazione, e l'eventuale inserimento nel Fondo Risorse Decentrate, verrà effettuata con specifica deliberazione della Giunta Comunale, tenuta ad esprimersi in merito nel limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- 6) Di dare atto che, per l'anno 2023, non viene effettuato alcun incremento del trattamento accessorio del personale dipendente (fondo risorse decentrate e risorse per le posizioni organizzative), di cui all'art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 convertito nella L. n. 58/2019, essendo il personale a tempo indeterminato dell'anno 2023 inferiore al medesimo dato riferito al 31.12.2018;
- 7) Di dare atto che la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future

novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali oltre che in base all'andamento occupazionale dell'Ente;

- 8) Di trasmettere a cura del Servizio Personale, copia della presente determinazione:
 - al Revisore dei Conti del Comune di Pincara;
 - alle OO.SS. territoriali, che hanno sottoscritto il CCNL 2019/2021, e alla RSU aziendale per la dovuta informazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- 9) Di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al responsabile firmatario del presente atto;
- 10) Di pubblicare copia della presente determinazione nella specifica sezione di "Amministrazione trasparente", dedicata al Personale, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, e dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;

Con la sottoscrizione del provvedimento, il Responsabile del Servizio che lo ha adottato, attesta:

- di avere preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 178 del 23-10-2023

Servizio: SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Numero di Registro Generale: 258

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023 LIMITATAMENTE ALLA RISORSE STABILI E A QUELLE VARIABILI NON DISCREZIONALI EX ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021. CONTESTUALE QUANTIFICAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO COMPLESSIVO DELL'ANNO 2023 DEL PERSONALE DIPENDENTE, AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75/2017.

CIG:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147 bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 23-10-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)